

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 agosto 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(361) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (Calciatore attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio) - (nota N°. 9026/489 PF 09-10 SP/blp del 18.6.2010).

Con atto del 18.6.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Salvatore Aurelio per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, C.G.S., in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato "B" del Regolamento Agenti, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, in qualità di calciatore tesserato, ha violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, avvenuta in data 23.7.2009, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato in data 17.7.2009 nell'ambito della procedura arbitrale N°. 7 S.S. 2008/2009.

Alla riunione del 2.8.2010, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), mentre il Sig. Aurelio, che ha fatto pervenire memorie difensive, si è riportato alle stesse e ha concluso per l'applicazione delle sanzioni minime previste dall'art. 19 C.G.S.

L'esito delle indagini e la natura della documentazione confluita unitamente alle memorie difensive del deferito, di indiscutibile valore confessorio, ritengono provati i fatti di cui al deferimento.

Emerge difatti chiaramente che il Sig. Aurelio non ha ottemperato, nei termini prescritti dalle norme federali, agli obblighi scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato all'esito della relativa procedura, promossa su istanza del proprio agente, e quindi al pagamento, in favore di quest'ultimo, dell'importo di € 4.452,65 a titolo di sorte, di € 1.050,00, oltre accessori, a titolo di spese legali, e di € 514,00, oltre accessori, per spese di funzionamento della procedura. Priva di rilievo è la giustificazione addotta dal deferito a sostegno del proprio inadempimento, sebbene il tardivo pagamento possa essere favorevolmente valutato, quale circostanza attenuante, ai fini della determinazione della sanzione allo stesso applicabile, nella specie l'ammenda, quantificata in ragione dei contratti in relazione ai quali era maturato l'obbligo, alla serie di appartenenza del tesserato all'epoca dei fatti e alla esiguità degli importi dei quali è stato omesso il pagamento.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Salvatore Aurelio l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(362) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TAVANO (Calciatore attualmente tesserato per la Società AS Livorno Calcio) - (nota N°. 9027/490 PF 09-10 SP/blp del 18.6.2010).

Con atto del 18.6.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Francesco Tavano per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, C.G.S., in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato "B" del Regolamento Agenti, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, in qualità di calciatore tesserato, ha violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, avvenuta in data 3.6.2009, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato in data 26.5.2009 nell'ambito della procedura arbitrale N°. 4 S.S. 2008/2009.

Alla riunione del 2.8.2010, alla quale il deferito è rimasto assente omettendo di far pervenire memorie difensive, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La violazione del termine imposto al deferito per il pagamento degli importi di cui al lodo pronunciato all'esito della procedura arbitrale N°. 4 S.S. 2008/2009 deve ritenersi pienamente provata, anche in ragione dell'assenza di relative contestazioni da parte del Sig. Tavano.

Si ritiene pertanto congrua la richiesta della Procura Federale, tenuto conto che la quantificazione dell'ammenda è determinata in ragione dei contratti in relazione ai quali era maturato l'obbligo di corresponsione, della serie di appartenenza del tesserato all'epoca dei fatti e della rilevanza degli importi dei quali è stato omesso il pagamento.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Francesco Tavano la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 agosto 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO PANGON (Presidente della Società ASD Romana Monfalcone nonché Delegato Assembleare del C.R. Friuli Venezia Giulia) e della Società ASD ROMANA MONFALCONE - (nota N°. 8455/1202 PF 09-10 GR/mq del 31.5.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 31.5.2010, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

a) il Signor Giampiero Pangon, Presidente della Società ASD Romana Monfalcone, nonché Delegato Assembleare del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, per rispondere della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, commi 1 e 4 dello stesso Codice, per avere pubblicato sul sito internet www.calciofvg.it, destinato alla visione di più persone, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'arbitro, Sig. Matteo Giordano, e in particolare dell'Istituzione Federale, nelle vesti peraltro oltre che di Presidente della predetta Società calcistica anche di Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;

b) la Società ASD Romana Monfalcone, per rispondere di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, Sig. Giampiero Pangon, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Entro i termini previsti il Sig. Giampiero Pangon faceva pervenire una memoria difensiva con la quale, dopo avere riconosciuto il carattere "fortemente critico e dissenziente usato dall'autore dell'articolo nei confronti dell'arbitro e della Federazione", dedotta la circostanza per cui "in alcuna espressione usata è dato individuare quell'attacco sul piano esclusivamente personale nei confronti dell'arbitro e degli organi federali che integrano gli estremi della diffamazione a mezzo stampa, i cui criteri interpretativi si possono applicare anche all'ordinamento sportivo", chiedeva il proscioglimento dell'incolpato dagli addebiti a lui ascritti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giampiero Pangon l'inibizione di mesi 3 (tre) e l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00); per la ASD Romana Monfalcone la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Nessuno è comparso per il sig. Giampiero Pangon.

I motivi della decisione

La Commissione, dopo avere esaminato gli atti, le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, nonché la memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Giampiero Pangon, nella qualità di Presidente della Società ASD Romana Monfalcone nonché di Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, rileva e deduce quanto segue.

Al termine dell'incontro di seconda categoria tra la ASD Romana Monfalcone e il Piedimonte disputatosi in data 7.2.2010 e terminato con la vittoria della squadra ospite per tre reti a due, sul sito internet www.calciofvg.it, alla voce "ASD Romana Monfalcone – Le news dal Pres" compariva un articolo, privo di firma, dal titolo "Impensabile metamorfosi dell'arbitro" nel quale, con commenti negativi e sarcastici, veniva fortemente criticato l'operato del direttore di gara, ledendone in tal modo la reputazione, e, nel contempo, venivano usate espressioni altrettanto lesive della credibilità e correttezza delle Istituzioni Federali.

In particolare apparivano gravemente lesive della reputazione del direttore di gara le seguenti frasi: "trasformandosi (l'arbitro, n.d.r.) inspiegabilmente nella ripresa in Mister Hyde, ribaltando le sorti della gara e condannando la Romana ad un'ennesima sconfitta immeritata"; ed ancora "il repentino cambio del metro arbitrale, le due espulsioni gratuite e la rete convalidata in fuorigioco fa gridare allo scandalo i dirigenti monfalconesi".

Nei confronti dell'Istituzione Federale appariva particolarmente lesiva la seguente espressione: "vergogna, sgomento ed incredulità sono i sentimenti di questo furto legalizzato ai danni della Romana, una Romana che evidentemente è un fastidio nella categoria e che come tale deve sparire nell'anonimato delle categorie inferiori dove non può nuocere ai programmi della Federazione e delle Società ad essa vicine".

Detto articolo veniva trasmesso dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Sig. Renzo Burelli, alla Procura Federale, la quale, all'esito delle indagini che ne seguivano, accertava che l'autore dell'articolo in questione era il Sig. Giampiero Pangon, Presidente della ASD Romana Monfalcone, nonché Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.

Il Sig. Giampiero Pangon, riconoscendo in pieno la paternità dell'articolo in questione, si giustificava sostenendo che l'iniziativa era il frutto di uno sfogo maturato a caldo nel post partita, sfogo causato peraltro anche da pregressi episodi che, a suo dire, avevano penalizzato la ASD Romana Monfalcone.

I giudizi sopra riportati travalicano di gran lunga i limiti di un pur legittimo diritto di critica e si concretizzano in una palese lesione della reputazione dell'Arbitro della gara ASD Romana Monfalcone-Piedimonte, oltre che della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Dalla ricostruzione dei fatti e dall'esame del materiale raccolto dalla Procura Federale emerge con solare evidenza che il comportamento posto in essere dal Sig. Giampiero Pangon risulta essere lesivo dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 5, commi 1 e 4, dello stesso CGS, e ciò ancor di più alla luce della carica di Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ricoperta dallo stesso Sig. Giampiero Pangon a partire dal 1.2.2009. Di conseguenza, la ASD Romana Monfalcone ne risponde ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Anche in considerazione degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono sanzioni eque quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Giampiero Pangon, Presidente della ASD Romana Monfalcone, nonché Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre);
- alla ASD Romana Monfalcone il pagamento dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(10) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ALONGI (Presidente della Società Pol. Adriano Calcio Onlus) e della Società POL. ADRANO CALCIO ONLUS - (nota N°. 9111/1492 PF 09-10 AM/ma del 21.6.2010).

(21) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ALONGI (Presidente della Società Pol. Adriano Calcio Onlus) e della Società POL. ADRANO CALCIO ONLUS - (nota N°. 18/1147 PF 09-10 GR/mg del 1.7.2010).

Il deferimento

Con due distinti provvedimenti del 21.6.2010 e 1.7.2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Pasquale Alongi, all'epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli articoli 1, comma 1, del C.G.S. e 8, commi 9 e 10, C.G.S., in riferimento all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per non aver ottemperato, entro i termini di rito stabiliti, alle decisioni prese dalla Commissione Accordi Economici in data 23.2.2010 e in data 18.12.2009, rispettivamente in relazione alle posizioni del calciatore Giuseppe Arnone e dei calciatori Salvatore Trovato e Gaspare Salvatore Pezzino, in ordine al pagamento dei compensi dovuti a questi ultimi; nonché, la Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

I due deferimenti, per connessione oggettiva, possono essere riuniti in un unico procedimento, e per tali motivi la Commissione Disciplinare ne dispone la loro riunione.

I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Pasquale Alongi l'inibizione per mesi 14 (quattordici); per la Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS l'ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento) e la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione allegata al deferimento e soprattutto dai comunicati emessi dalla Commissione Accordi Economici in data 23.2.2010 e 18.12.2009, il Presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS non provvedeva a corrispondere tutti i compensi dovuti ai calciatori Giuseppe Arnone, Salvatore Trovato e Gaspare Salvatore Pezzino, secondo quanto concordato tra le parti, per le prestazioni sportive svolte dai suddetti tesserati, per la stagione sportiva 2008/2009.

Tale inadempimento veniva accertato dalla Commissione Accordi Economici, la quale accoglieva il ricorso proposto dai suddetti giocatori e, di conseguenza, condannava la Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS al pagamento di quanto ancora dovuto in favore degli stessi. Il Presidente della Polisportiva non ottemperava a quanto disposto, nei termini previsti dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., ponendo in essere un comportamento antiregolamentare, con conseguente responsabilità diretta della Società Polisportiva Adrano Onlus, per i fatti ascrivibili al proprio Presidente ex art. 4, comma 1, del C.G.S..

In conclusione, da un attento esame, delle prove prodotte dalla Procura Federale e all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti, che devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Pasquale Alongi, presidente della Società Polisportiva Adriano Calcio ONLUS l'inibizione per mesi 12 (dodici);
- alla Società Polisportiva Adriano Calcio ONLUS la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella S.S. 2010/2011.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 agosto 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(368) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8923/1522 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

(369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8934/1527 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con due distinti provvedimenti, ha deferito dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D'Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Direttore Amministrativo e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl e quest'ultima Società per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri D'Odorico e Iodice della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII, delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di fine carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due procedimenti indicati in epigrafe, per ragioni di connessione soggettiva.

Nel merito, la Commissione, visti gli atti di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Giuseppe Iodice; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, complessivamente,

l'irrogazione dell'inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno in danno dei Sig.ri D'Odorico e Iodice e dell'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per la Società Gallipoli Calcio Srl, osserva quanto segue.

Nella riunione del 5.7.2010 la Commissione a seguito di deposito da parte del Sig. Iodice di copia del Comunicato Ufficiale N°. 255/CGF con cui si dà atto dell'intervenuto accoglimento, da parte della Corte di Giustizia Federale (in data 7 maggio 2010), di un proprio ricorso avverso il provvedimento di accoglimento da parte di questa Commissione di analogo deferimento proposto dalla Procura federale nei suoi confronti (vedi C.U. N°. 78/CDN del 19/4/2010), aveva disposto la sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione delle motivazioni di tale decisione.

Il Sig. Iodice si è costituito nel procedimento odierno depositando copia del Comunicato Ufficiale N°. 3/CGF dell'anno sportivo in corso, dal quale risulta che effettivamente per la richiamata analoga fattispecie la Corte ha escluso la responsabilità del medesimo.

Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. D'Odorico, risultano invece provate dalla documentazione in atti. In particolare, risulta incontrovertibilmente che non è stato provato, nei termini normativamente fissati, il pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Gallipoli Calcio Srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie parzialmente il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Daniele D'Odorico e quella dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) alla Società Gallipoli Calcio Srl.

Proscioglie il Sig. Giuseppe Iodice dagli addebiti contestati.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini “”

Publicato in Roma il 2 Agosto 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete